

comune di
CISLIANO

provincia di
M i l a n o

RETICOLO IDROGRAFICO MINORE

ALLEGATO

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

C

data: maggio 2004
aggiornamenti: giugno 2004

NORMATIVA D'INTERVENTO

controdedotto

PRELIMINARE APPROVAZIONE	DELIBERA GIUNTA	N. 61	DEL 18.05.2004
MODIFICHE A SEGUITO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI	DELIBERA GIUNTA	N. 78	DEL 30.06.2004
ADOTTATO	DELIBERA CONSILIARE	N. 36	DEL 28.07.2004
APPROVAZIONE	DELIBERA CONSILIARE	N. 56	DEL 29.11.2004

Il Sindaco f.to *Dure' Luigi*

Il Segretario f.to *Dott.sa BASELICE Maria*

INDICE

art. 1	Norme generali	pag. 3
art. 2	Definizioni Corsi d'acqua e relativi elenchi	pag. 3
art. 3	Individuazione fasce di rispetto dei corsi d'acqua	pag. 4
art. 4	Corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale	pag. 4
art. 5	Corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore acque pubbliche	pag. 4
art. 6	Corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore irriguo comunale	pag. 5
art. 7	Corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore irriguo consorzio di bonifica	pag. 6
art. 8	Attività vietate o soggette ad autorizzazione	pag. 7
art. 9	Normativa di riferimento: Reticolo principale	pag. 8
art. 10	Normativa di riferimento: Reticolo minore	pag. 8
art. 11	Regimazione delle acque superficiali	pag. 9
art. 12	Scarichi in corsi d'acqua	pag. 11
art. 13	Ripristino corsi d'acqua a seguito di violazione	pag. 12
art. 14	Autorizzazione paesistica	pag. 12
art. 15	Canoni regionali di polizia idraulica	pag. 12
art. 16	Procedure per concessioni nel caso di interventi ricadenti nel demanio	pag. 12

ALLEGATI

Elenco corsi d'acqua del reticolo principale (all. 1)	pag. 14
Elenco corsi d'acqua del reticolo minore acque pubbliche(all. 2)	pag. 15
Elenco corsi d'acqua del reticolo minore irriguo comunale(all. 3)	pag. 16
Elenco corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore irriguo consorzio di bonifica (all. 4)	pag. 17

DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1**Norme generali**

L'obiettivo da perseguire si sintetizza nella salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale e nella protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni. Le norme generali del presente Regolamento, fatti salvi gli specifici obblighi e divieti indicati dagli articoli successivi, forniscono indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua del territorio comunale e sono costituite da un insieme di regole, criteri operativi, e modalità di intervento atti al conseguimento di un risultato materiale o prestazionale.

Si potranno autorizzare deroghe adeguatamente motivate; il mancato rispetto di questi indirizzi deve essere motivato in ragione di evenienze non previste dalle norme o di particolari condizioni del contesto.

art. 2**Definizione corsi d'acqua e relativi elenchi**

Per corsi d'acqua si intendono, ai fini dell'applicazione delle presenti norme, quelli a carattere costante a cielo aperto, a carattere stagionale a cielo aperto, interrati a sezione completamente o parzialmente chiusa (tombinati), gli alvei dei torrenti con andamento stagionale o episodico appartenenti al :

- a) Reticolo principale individuato dall'allegato A alla Deliberazione di Giunta Regionale 01/08/2003 n.VII/13950, sul quale compete alla Regione l'esercizio delle attività di polizia idraulica.
- b) Reticolo minore di competenza comunale, individuato per differenza del reticolo principale, in base alla definizione del regolamento di attuazione della Legge n.36/1994, ossia il reticolo idrografico costituito da tutte le acque superficiali (art.1, comma 1, del regolamento) ad esclusione di tutte "le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua" (art.1, comma 2, del regolamento). In particolare dovranno essere in linea generale considerati corsi d'acqua, e pertanto contemplati dalle presenti norme, tutti quelli rispondenti ad almeno uno dei seguenti criteri :
 - siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti,
 - siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici,
 - siano interessati da derivazioni d'acqua,
 - siano rappresentati come corsi d'acqua delle cartografie ufficiali (IGM, CTR).

L'eventuale esclusione di corsi d'acqua aventi le suddette caratteristiche dall'applicazione delle presenti norme dovrà essere adeguatamente motivata, e potrà comunque avvenire solo nel caso in cui gli stessi non presentino le caratteristiche di acqua pubblica ai sensi della L.n.36/1994 e relativo regolamento come sopra richiamati.

Per la definizione di "corso d'acqua" si fa riferimento alla deliberazione del Comitato Interministeriale Ambiente del 04/02/1977 pubblicata sulla G.U. 21/02/1977, n.48, pertanto non sono compresi nel reticolo minore i collettori artificiali di acque meteoriche.

Elenchi

In allegato alle presenti norme sono riportati i nominativi dei corsi d'acqua distinti per:

- Reticolo principale individuato dalla D.G.R.n.VII/13950 (allegato 1);
- Reticolo minore acque pubbliche (allegato 2)
- Reticolo minore irriguo comunale acque derivate (allegato 3)
- Canali gestiti dal consorzio di bonifica Est ticino Villorresi compresi nel reticolo minore (allegato 4)

art. 3

Individuazione di fasce di rispetto dei corsi d'acqua

Su ambedue le sponde dei corsi d'acqua è istituita una fascia di rispetto tenendo conto :

- delle aree storicamente soggette ad esondazioni,
- delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo,
- della necessità di garantire un fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

art. 4

Corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale (all. 1)

Per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo principale, riportati nell'allegato 1 del presente regolamento, ed individuato dall'allegato "A" alla Deliberazione di Giunta Regionale 01/08/2003, n.VII/13950, in conformità al disposto del R.D. 25 luglio 1904, n.523, sono istituite le seguenti fasce di rispetto, su ambedue le sponde, della larghezza di :

- metri 10,00 per fabbricati e scavi,
- metri 4,00 per piantagioni e smovimento del terreno.

art. 5

Corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore acque pubbliche (all. 2)

Per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo minore, riportati nell'allegato 2 del presente regolamento, ed individuato secondo le direttive dell'allegato B alla Deliberazione di Giunta Regionale 01/08/2003, n.VII/13950, sui quali era consuetudine svolgere da parte

dell'Ufficio del Genio Civile le funzioni di polizia idraulica, secondo le disposizioni del R.D.n.523/1904, sono istituite su entrambe le sponde le seguenti fasce di rispetto, identificate graficamente sulle tavole n. 1 e n. 2, della larghezza di :

- metri 10,00 per fabbricati e scavi,
- metri 4,00 per piantagioni e smovimento del terreno.

Per le opere esistenti che risultassero a distanza minore di quelle sopraindicate sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, recupero conservativo e ristrutturazione edilizia, così come definiti dal D.P.R. 380/2001.

A salvaguardia, ogni richiesta di intervento che interessi la fascia di rispetto dei corsi d'acqua, come definita dal presente articolo potrà essere concessa dal Comune solo successivamente all'acquisizione dell'atto concessorio o di specifica espressione favorevole dell'Ente competente per l'aspetto idraulico riconosciuto dalla vigente normativa. (subordinando il ritiro del permesso di costruire, o prevedendone specificatamente l'acquisizione

art. 6

Corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore irriguo comunale (all. 3)

Per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo minore, riportati nell'allegato 3 del presente regolamento, ed individuato secondo le direttive dell'allegato B alla Deliberazione di Giunta Regionale 01/08/2003, n.VII/13950, non ricadenti nel precedente art.5, sono istituite le seguenti fasce di rispetto, su ambedue le sponde, della larghezza di :

- metri 4,00 o metri 10,00 per i fabbricati, a seconda dell'attraversamento del centro abitato del corso d'acqua , come identificate nelle tavole n. 1 e n. 2.
- metri 2,00 per piantagioni
- metri 2,00 per gli scavi anche quando la escavazione del terreno sia meno profonda, od uguale alla profondità dello scavo qualora questo sia superiore a metri 2,00.
- metri 1,00 per recinzioni in rete con paletti infissi nel terreno e siepi, e movimento del terreno.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore irriguo comunale valgono le norme del R.D. n. 368 del 8.5.1904.

Per le opere esistenti che risultassero a distanza minore di quelle sopraindicate sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, recupero conservativo e ristrutturazione edilizia, così come definiti dal D.P.R. 380/2001.

A salvaguardia, ogni richiesta di intervento che interessi la fascia di rispetto dei corsi d'acqua, come definita dal presente articolo potrà essere

concessa od autorizzata solo successivamente all'acquisizione dell'atto concessorio o di specifica espressione favorevole dell'Ente competente per l'aspetto idraulico riconosciuto dalla vigente normativa. (subordinando il ritiro della concessione edilizia, o prevedendone specificatamente l'acquisizione preventiva nel caso di D.I.A.)

art. 7

Corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore irriguo consorzio di bonifica (all. 4)

Per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo minore, riportati nell'allegato 4 del presente regolamento, ed individuato dall'allegato D alla Deliberazione di Giunta Regionale 25/01/2002, n.VII/7868, in conformità al disposto del R.D.n.368/1904; sono istituite le seguenti fasce di rispetto, su ambedue le sponde, della larghezza di :

- metri 5,00 o metri 10,00 per i fabbricati, a seconda dell'attraversamento del centro abitato del corso d'acqua , come identificato nelle tavole n. 1 e n. 2.
- metri 2,00 per le piantagioni;
- metri 2,00 per gli scavi anche quando la escavazione del terreno sia meno profonda, od uguale alla profondità dello scavo qualora questo sia superiore a metri 2,00.
- metri 1,00 per recinzioni in rete con paletti infissi nel terreno e siepi, e movimento del terreno.

L'Amministrazione Comunale potrà in qualunque momento, laddove sia necessario, procede all'approvazione della nuova delimitazione del centro abitato ovvero al suo aggiornamento, ai sensi della legge 285/92;

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore irriguo consorzio di bonifica valgono le norme del R.D. n. 368 del 8.5.1904.

Per le opere esistenti che risultassero a distanza minore di quelle sopraindicate sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, recupero conservativo e ristrutturazione edilizia, così come definiti dal D.P.R. 380/2001.

La previsione di interventi nella fascia di rispetto di cui al presente articolo, anche all'interno del perimetro edificato, dovrà essere preceduta, coordinata e subordinata alle determinazioni del Consorzio di Bonifica competente per territorio, la concessione per la regolarizzazione amministrativa di opere interferenti con i canali consortili dovrà essere rilasciata, in materia di polizia idraulica, dal consorzio sulla base delle vigenti normative ; a tale scopo in sede di aggiornamento dello strumento urbanistico vigente dovranno essere predeterminate le fasce di rispetto dei nuovi comparti oggetto di futuri interventi edificatori in prossimità dei corsi d'acqua

L'edificazione su aree di proprietà demaniale é concessa solo per la

realizzazione di opere pubbliche, d'interesse pubblico o comunque soggette a servitù pubblica; non é ammessa l'edificazione per opere d'interesse privato quand'anche, per errore grafico nell'azonamento, tali aree abbiano quella destinazione, né é ammesso utilizzare la volumetria eventualmente concessa e concentrarla su aree di proprietà privata.

art. 8

Attività vietate o soggette ad autorizzazione

Nella definizione delle attività vietate in prossimità di corsi d'acqua, o nelle relative fasce di rispetto, si dovrà porre particolare attenzione agli indirizzi specificatamente indicati dalla D.G.R.n.VII/13950, ed in ogni caso :

- salvaguardare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;
- vietare le nuove edificazioni e i movimenti di terra in una fascia non inferiore a m.4 dal ciglio di sponda, intesa quale "scarpata morfologica stabile", o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua;
- disciplinare la tombinatura dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art.41 del D.Lgs.n.152/1999.

Nelle fasce di rispetto, ferme restando le disposizioni normative vigenti, sono applicate le seguenti disposizioni:

1. è vietato qualsiasi tipo di edificazione; saranno consentiti solamente interventi di sistemazione a verde, con percorsi pedonali e ciclabili, ma senza attrezzature fisse, e tali da non interferire con periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua. Per edificazione va inteso qualunque tipo di fabbricato per i quali siano previste opere di fondazione anche se in sotterraneo;
2. è vietato qualsiasi tipo di recinzione od interclusione alla fascia di rispetto, all'uopo si precisa che le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno sono assimilate alle piantagioni (D.G.R.n.7633 del 08/04/1986) nei casi non diversamente disciplinati.
In caso di fondo attraversato da un corso d'acqua classificato al presente documento, al solo fine di garantirne la contiguità di delimitazione è ammissibile derogare alle distanze prescritte per il solo tratto d'attraversamento purché venga consentito, mediante predisposizione di idonei cancelli, l'accesso e lo scarico alle persone/mezzi ed enti preposti per la relativa manutenzione.
Il richiedente in tal caso dovrà rilasciare per se e per gli eventuali aventi causa pertinente dichiarazione in merito.
3. è vietato ogni tipo di nuovo impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del

deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue nonché per le opere necessarie all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi pedonali e ciclabili e funzionali alle pratiche agricole meccanizzate, ed alla realizzazione di opere di protezione e salvaguardia della sicurezza da rischi di accidentale caduta nei canali;

4. sono vietati gli orti;
5. sono vietati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico.

Le opere ammesse, previa autorizzazione comunale, purché non comportino conseguenze negative sul regime delle acque, sono le seguenti:

- Le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo ed a quota non superiore al piano di campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo;
- Realizzazione di muri spondali verticali ad elevata pendenza è consentita unicamente all'interno dei centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- Attraversamenti, ponti, gasdotti, fognature, tubature ed infrastrutture a rete in genere, con luce superiore a 6 metri, nel rispetto della delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99.

Per strutture di dimensioni inferiori a 6 metri il progetto dovrà essere accompagnato da apposita relazione ideologico – idraulica attestante che le opere sono stati dimensionate per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1 m., valutate secondo le direttive ideologiche di Autorità di Bacino e Regione. In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso, avere l'intradosso a quota inferiore al piano di campagna, comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

art. 9

Normativa di riferimento: reticolo principale

La normativa di riferimento "Polizia delle acque pubbliche" per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo principale (Allegato A alla D.G.R.n.VII/13950), che rientra nell'ambito delle competenze Regionali, è costituita da quanto disposto:

1. dagli artt.59, 96, 97, 98 del R.D.n.523/1904;

2. dall'art.9, commi 5, 6 e 6-bis contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua,
3. dalla Deliberazione di Giunta Regionale 25/01/2002, n.VII/7868 e n. VII/13950.

art. 10

Normativa di riferimento: reticolo minore

La normativa di riferimento "Polizia delle acque pubbliche" per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo minore di competenza Comunale, come definito ai precedenti artt. 5 e 6, nell'ambito delle competenze Comunali, è costituita da quanto disposto:

1. dagli artt.132, 133, 134, 135, 136, 138 del R.D.n.368/1904;
2. dagli artt.141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,148,149, 150 del R.D.n.368/1904 per quanto attiene alle contravvenzioni;
3. dall'art.9, commi 5, 6 e 6-bis contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua,
4. dalla Deliberazione di Giunta Regionale 01/08/2003, n.VII/13950.

La normativa di riferimento "Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze" per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo minore gestito dai Consorzi di Bonifica (Allegato D alla D.G.R.n.VII/7868), è costituita da quanto disposto :

1. dagli artt.132, 133, 134, 135, 136, 138 del R.D.n.368/1904;
2. dalla Deliberazione di Giunta Regionale 08/04/1986, n.IV/7633;
3. dalla Deliberazione di Giunta Regionale 30/07/1999, n.44561;
4. dalle Deliberazioni di Giunta Regionale 25/01/2002, n.VII/7868 e n. VII/13950;

art. 11

Regimazione delle acque superficiali

Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed a favorirne la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite, privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche costruttive proprie dell'ingegneria naturalistica.

All'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque in generale se non meteoriche, e

di reflui non depurati in particolare. Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.

Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idrica, comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di competenza della Regione Lombardia, dei Consorzi di Bonifica territorialmente competenti.

Di seguito si riportano le prescrizioni per il mantenimento in piena efficienza e funzionalità idraulica, dei corsi d'acqua.

SOTTOPASSI

I sottopassi per l'attraversamento delle opere viarie dovranno garantire il mantenimento della sezione preesistente del corso d'acqua, evitandone restringimenti. La sezione dell'alveo a valle dell'attraversamento dovrà sempre risultare maggiore e/o uguale a quello di monte. I sottopassi dovranno essere dotati di idonei manufatti di imbocco e sbocco allo scopo di evitare rigurgiti, malfunzionamenti od erosioni delle sponde in corrispondenza della sezione di collegamento tra il nuovo e l'esistente.

I manufatti dovranno essere dimensionati, oltre che in base alle specifiche esigenze idrauliche ed irrigue, anche in maniera da garantire l'ispezionabilità e il facile svolgimento delle operazioni di manutenzione periodica.

La realizzazione di sottopassi mediante manufatti a "Botte a sifone"; potrà essere realizzata a seguito di impossibilità tecnica di soluzioni alternative, previa progettazione idraulica di dettaglio, ovvero per casi di pubblica utilità.

GRIGLIE

All'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua intubati dovranno essere posti elementi filtranti, o griglie, allo scopo di evitare l'intasamento della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque lungo il percorso a monte.

Gli elementi filtranti dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non diminuire la sezione utile di deflusso.

La manutenzione ordinaria delle griglie è posta a carico del concessionario per le acque di competenza dell'ente di bonifica, dei detentori dei diritti d'acqua per le altre acque appartenenti al reticolo idrico minore, e dovrà prevedere la ripulitura degli elementi filtranti in

particolare modo dopo ogni eventuale piena. Il Comune, all'atto del rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione delle opere di intubamento, prescriverà la periodicità degli interventi manutentori ordinari e straordinari e richiederà il nominativo del soggetto al quale facciano capo gli interventi stessi, la responsabilità civile e penale per allagamenti, rigurgiti e malfunzionamenti imputabili alla mancata manutenzione della griglia. La modifica del soggetto titolato alla manutenzione delle griglie potrà avvenire solo mediante subentro.

CANALIZZAZIONI AGRICOLE (FOSSI E SCOLINE)

Tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.

E' vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

INTUBAMENTI

Vige il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi dell'art.41 del D.Lgs.n.152/1999 e tutte le operazioni che possano portare all'interramento dei fossi quando non sia previsto uno specifico progetto che garantisca il regolare deflusso delle acque.

Potranno essere consentiti gli intubamenti qualora ne venga documentata la necessità per motivi di incolumità delle persone, igiene e salute pubblica, e per fini viabilistici atti a migliorare la sicurezza della viabilità, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato. Si potranno consentire modifiche di tracciato, opere di copertura, sovrappassi, alterazioni delle sponde solo per casi di pubblica utilità, o su specifica richiesta da parte degli Enti istituzionalmente competenti in materia idraulica (Regione Lombardia, Consorzi di Bonifica nell'ambito del proprio comprensorio).

art. 12

Scarichi in corsi d'acqua

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate.

La materia è normata dall'art.12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito, da parte dell'Autorità di Bacino.

L'autorizzazione allo scarico, dovrà verificare preliminarmente la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

Nelle more di emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni si farà riferimento a quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle Acque.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;

- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua, ed inoltre idoneo misuratore di portata scaricata, nonché pozzetto di prelievo per accertamenti qualitativi.

art. 13 Ripristino corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in ripristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 380/2001.

art. 14 Autorizzazione paesistica

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia – Direzione Territorio e Urbanistica – U.O Sviluppo sostenibile del territorio, o se l'opera rientra tra quelle sub-delegate, agli enti competenti individuati dalla L.R. 18/1997.

art. 15 Canoni regionali di polizia idraulica

La Regione con deliberazione G.R. 01.08.2003 n. 7/13950, ha determinato i canoni regionali di polizia idraulica, da applicare nei casi di fattispecie elencati nell'allegato c) della citata deliberazione.

I proventi derivanti dai canoni sono introitati dal Comune per il reticolo idrico minore, dai Consorzi di Bonifica per i canali di bonifica, e sono

destinati alle spese per l'espletamento delle funzioni di polizia idraulica e per la manutenzione e gestione del reticolo idrico minore. In caso di occupazione di area demaniale è prevista un'imposta determinata nella misura pari al 100% del canone corrispondente, stabilito nell'allegato c) della citata deliberazione, da versare da parte del concessionario al Comune, il quale provvederà a riversare alla Regione la quota d'imposta regionale.

art. 16

Procedure per concessioni nel caso di interventi ricadenti nel demanio

Il comune nel caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'Amministrazione Statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'Amministrazione dovrà in tal caso fornire il nulla – osta idraulico.

La procedura di sdemanializzazione è indicata dalla legge 5 gennaio 1994 n. 37.

allegati
ELENCHI CORSI D'ACQUA

CORSI D'ACQUA RETICOLO PRINCIPALE (ALL. 1)

1) Canale scolmatore di Nord - Ovest;

CORSI D'ACQUA RETICOLO MINORE ACQUE PUBBLICHE (AII. 2)

1. *Gabberino*
2. *Crivelli*
3. *Risotto*
4. *rifreddo*
5. *Delle Monache*
6. *Mortina*
7. *Corso*
8. *Brade*
9. *Valtresone*
10. *Fontanaccia*
11. *Ventola*
12. *Croce Visconti*
13. *Cavetto*
14. *Verdesio*
15. *Testa dei Morti*
16. *Castagnola*
17. *Cacciatossico*
18. *San Vito*
19. *Croset*
20. *Degli atti*
21. *Gabuzzi*
22. *Cavetto*

CORSI D'ACQUA RETICOLO MINORE IRRIGUO COMUNALE (AII. 3)

1. *Fagnana*
2. *Testa delle volpi*
3. *Testa lunga*
4. *Marchiotello*
5. *Gabbera*
6. *Grande*
7. *Rinzo nuovo*
8. *Uccello*
9. *Rinzo*
10. *Varesino*
11. *Marcione*
12. *Becchè*
13. *Missorino*
14. *Olmetto*
15. *S. Antonio*
16. *Garatta*
17. *Riate*
18. *Sorba*
19. *Sperone*
20. *Roggia Mischia*
21. *Roggia Medici*
22. *Ravetto*
23. *Martora*
24. *Casa*
25. *Cavo Calvi*
26. *Roggia Soncino – SIBITER 308.*

**CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO MINORE IRRIGUO
CONSORZIO DI BONIFICA (all. 4)**

*Canale Villoresi – Derivatore di Vittuone - SIBITER 8
Canale Villoresi terziario*